



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CASA

ALLEGATO A)

Bando per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2019 e 2020

Ambito Territoriale n. 6

Comune Capofila: Casale Monferrato

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato

COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Visti:

- la Legge 09 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 6-1164 del 27 marzo 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte n. 5-1531 del 19 giugno 2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse del Fondo per l'accesso all'abitazione in locazione 2020;

RENDE NOTO

che **dal 01 settembre 2020 sino al 30 settembre 2020** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per gli anni 2019 e 2020.

ART. 1 REQUISITI FONDO 2019

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (01 settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n.6;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore del reddito complessivo uguale o inferiore a euro 13.338,26; l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2019, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'Attestazione ISEE 2020 deve essere superiore al 28%;
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2019 tramite le Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2019;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

9.1 La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

ART. 2 REQUISITI FONDO 2020

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (01 settembre 2020):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito n.6;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2020 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:

fascia a: valore del reddito complessivo riportato nell'Attestazione ISEE 2020 alla voce "SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO" uguale o inferiore a euro 13.338,26, equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2019 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2020 superiore al 14%;

fascia b: valore del reddito complessivo riportato nell'Attestazione ISEE 2020 alla voce "SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO" superiore a euro 13.338,26, ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall'Attestazione ISEE 2020 risulti superiore al 24%.

Per la "fascia b" il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.329,17 (limite 2020 per l'accesso all'edilizia sociale);

5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2020 tramite le Agenzie Sociali per la Locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità Incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2020;
8. non siano conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2020 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019;
9. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

9.1 La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

ART. 3

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
2. la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - 2.1. copia del titolo di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino di Stato extra-europeo o apolide;
 - 2.2. copia integrale del contratto d'affitto in corso di validità;
 - 2.3. in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano è necessario allegare la documentazione atta a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1 punto 9.1;
 - 2.4. in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
 - 2.5. copia delle ricevute di pagamento dei canoni 2019 e 2020 fino alla data di presentazione della domanda; quelle relative alle ultime mensilità 2020 devono essere presentate entro il 15 gennaio 2021.

ART. 4

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2019

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 28% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico è riconosciuto in misura differenziata, rispetto alle fasce reddituali dei richiedenti, come segue:
 -  100% per reddito complessivo del nucleo sino a € 6.669,13;
 -  75% per reddito complessivo del nucleo tra € 6.669,14 e € 10.000,00;
 -  50% per reddito complessivo del nucleo tra € 10.000,01 e € 13.338,26.

CONTRIBUTO FONDO 2020

3. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
4. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.

Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.

In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art.2, comma 3, del D.M. 07 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b è condizionato all'integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.

Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.

DISPOSIZIONI COMUNI AL FONDO 2019 E 2020

5. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico spettante la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
6. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 50,00.
7. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione tramite bonifico bancario o postale, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

ART. 5

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 01 settembre 2020. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 6

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, redatta sullo schema allegato al presente bando, deve essere presentata al **Comune di residenza, dal 01 settembre 2020 sino al 30 settembre 2020**, con le modalità di seguito indicate per i residenti a Casale Monferrato.

Qualora il Comune di residenza diverso dal Comune capofila abbia stabilito modalità differenti di presentazione delle istanze, saranno rese note sul sito istituzionale dello stesso Comune.

Lo schema della domanda di partecipazione, sarà in distribuzione, per tutto il periodo di apertura del bando, presso:

- Comune di Casale Monferrato – Ufficio Servizi Sociali-Casa – Via Mameli 14;
- Comune di Casale Monferrato – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Mameli 21;
- Uffici dei Comuni dell'Ambito Territoriale n.6.

Lo schema della domanda di partecipazione sarà pubblicato anche sui siti istituzionali del Comune Capofila e dei Comuni dell'Ambito Territoriale n. 6.

I residenti a Casale Monferrato potranno inoltrare la domanda con le seguenti modalità:

- consegna diretta al Protocollo Generale del Comune nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e nel pomeriggio di lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30; oppure
- invio a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Comune di Casale Monferrato – Ufficio Servizi Sociali-Casa – Fondo Sostegno alla Locazione - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato; oppure
- invio mediante P.E.C. personale (avente valore di raccomandata a.r.) indirizzata a:

protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it. L'invio tramite P.E.C. personale costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art.21, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005 (si evidenzia in merito che, al fine di considerare sottoscritta la domanda presentata, a pena di esclusione, l'invio deve essere effettuato esclusivamente dalla propria P.E.C. personale);

Per la validità delle domande, farà fede:

- la data del rilascio della ricevuta nel caso di consegna diretta al Protocollo Generale
- la data del timbro postale per le spedizioni tramite raccomandata a.r.; in tal caso, comunque, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
- la data di accettazione da parte del sistema per le spedizioni tramite P.E.C. personale; in tal caso, comunque, la consegna alla casella di destinazione dovrà avvenire entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione. Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Non verranno prese in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal presente bando.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione della domanda entro i tempi previsti (ricevuta rilasciata dal Protocollo Generale, avviso di ricevimento della raccomandata, ricevute di accettazione e consegna per l'inoltro tramite P.E.C.).

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione tramite pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto conclusivo, riportante l'esito delle istanze presentate.

ART. 7

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ai idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del RGDP del 25/05/2018, i dati forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Ufficio Servizi Sociali-Casa del Comune di Casale Monferrato per le finalità di gestione del bando.

Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non ammissione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate.

L'interessato ha il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, ha il diritto alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. e del RGDP del 25/05/2018, si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti dai candidati è il Comune di Casale Monferrato, rappresentato dal Sindaco e legale rappresentante pro-tempore.

Le informazioni relative al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Casale Monferrato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.8 della Legge 07/08/1990, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è la signora Gianna Scaiola.

Il Dirigente
Riccardo Barbaro